

DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2016, n. 14

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio. (16G00020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.

670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali

concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22

marzo 1974, n. 279, recante: «Norme di attuazione dello
statuto

speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di
minime

proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste»;

Visto l'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.
394;

Visto l'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre
2013, n.

147;

Visto l'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno
2014, n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n.

116;

Vista l'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 tra lo Stato,

le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia

concernente «l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri

finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi

dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e

dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione,

prevista dall'articolo 107, comma primo, del suddetto decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata
nella

riunione del 4 dicembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di

concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e

del mare, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e
della

cooperazione internazionale, delle politiche agricole
alimentari e

forestali e per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22

marzo 1974, n. 279, e' sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Tra le funzioni esercitate dalle Province autonome

di Trento e di Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai

sensi dell'articolo 1 del presente decreto sono comprese quelle

concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, al quale sara'

conservata una configurazione unitaria e la denominazione, secondo le

forme, nei limiti e con le modalita' stabilite dall'intesa

sottoscritta in data 11 febbraio 2015 ai sensi dell'articolo 1,
comma

515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11,
comma

8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le funzioni
sono

esercitate in armonia con le finalita' e i principi
dell'ordinamento

statale in materia di aree protette, nonche' con la
disciplina

dell'Unione europea relativa alla rete ecologica Natura
2000

afferente la conservazione della diversita' biologica. E' fatto
salvo

il rispetto della Convenzione per la protezione delle Alpi,
fatta a

Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa
esecutiva

dall'Italia con legge 14 ottobre 1999, n. 403, e degli altri
obblighi

di diritto internazionale generale e pattizio. Restano inoltre
ferme

le procedure previste dalla normativa statale in materia di
attività

internazionale delle Regioni e degli enti locali.

2. La configurazione unitaria del Parco e' assicurata
mediante la

costituzione di un apposito comitato di coordinamento e di
indirizzo,

composto da un rappresentante della Provincia autonoma di
Trento, un

rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, un
rappresentante

della Regione Lombardia, un rappresentante del Ministro
dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, nonché da tre

rappresentanti dei comuni il cui territorio amministrativo rientri

nel Parco, di cui uno per i comuni della Provincia autonoma di

Trento, uno per i comuni della Provincia autonoma di Bolzano e uno

per i comuni della Regione Lombardia, da un rappresentante delle

associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi

dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale),

designato dal predetto Ministro sulla base del criterio della

maggiore rappresentativita', nonche' da un rappresentante designato

dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

(ISPRA). Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso,

indennita', gettone di presenza o emolumento comunque denominato,

fatti salvi gli eventuali rimborsi delle spese e gli oneri di

missione a carico dell'ente rappresentato. I compiti specifici e le

modalita' di funzionamento del comitato sono stabiliti dall'intesa di

cui al comma 1.

3. Il comitato di coordinamento e di indirizzo e' costituito

entro sessanta giorni dalla data di efficacia dell'intesa prevista

dal comma 1; si considera validamente costituito con la designazione

dei rappresentanti degli enti territoriali di cui al comma 2 e del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il

comitato e' rinnovato ogni cinque anni.

4. Le forme e i modi della specifica tutela del Parco nazionale

dello Stelvio sono stabiliti con il piano e il regolamento del parco

predisposti e approvati, per le parti di rispettiva competenza

territoriale, da ciascuna Provincia autonoma, in conformita' alle

linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato, secondo il

modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette.

A tal fine le Province autonome, nel rispetto dei principi

fondamentali previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, provvedono

con proprie leggi a disciplinare la procedura di formazione e

approvazione delle rispettive proposte di piano e di regolamento,

assicurando adeguate forme di partecipazione dei soggetti pubblici e

privati interessati. Le Province autonome assicurano il coordinamento

delle leggi provinciali vigenti, anche mediante la loro

modificazione, con il piano e il regolamento approvati.

5. Al fine di garantire l'effettività della configurazione

unitaria del Parco e della relativa tutela, le proposte di piano e di

regolamento sono sottoposte al preventivo parere vincolante del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da

esprimere entro novanta giorni dalla richiesta, per la verifica di

conformita' alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato.

In sede di espressione del parere, il Ministero puo' richiedere

modifiche e integrazioni alle proposte pervenute per assicurare le

finalita' del presente comma, garantendo comunque la compatibilita'

con l'ordinamento statutario delle Province autonome. Le proposte di

modifica del piano e del regolamento, nonche' della perimetrazione

del Parco sono predisposte e approvate dalle Province autonome,
per

le parti di rispettiva competenza territoriale, con le
medesime

procedure previste dal presente comma e dal comma 4.

6. Salve le attribuzioni del comitato, le funzioni
amministrative

di cui al comma 1 sono esercitate, per i territori di
rispettiva

competenza, dalle Province autonome, anche tramite appositi
enti

disciplinati con legge provinciale. Le Province autonome
assicurano

appropriate forme di consultazione e di partecipazione
delle

comunita' locali, anche titolari di usi civici o di
patrimoni

collettivi, nonche' delle associazioni e organizzazioni con
compiti

di promozione dello sviluppo sostenibile. Per la parte ricadente nel

territorio delle Province autonome la sorveglianza e' esercitata dal

rispettivo Corpo forestale provinciale.

7. Gli oneri, relativi alla gestione del Parco nazionale dello

Stelvio, compresi quelli per il funzionamento del comitato di

coordinamento e di indirizzo, sono assunti in capo alle Province

autonome. I predetti oneri, a richiesta delle Province o dello Stato,

possono essere aggiornati con cadenza quinquennale, mediante intesa

tra le Province e il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e previa valutazione del Ministero

dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'evoluzione della

spesa dello Stato per i parchi nazionali. Gli oneri sono assunti

dalle Province, nel limite di euro 5.492.000,00, corrispondente agli

oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato al 31 dicembre

2013, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da

finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto e dall'articolo 1,

comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per gli

effetti dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n.

147.

8. L'onere di cui al comma 7 e' ripartito tra le Province

autonome secondo criteri definiti mediante apposita intesa.
Con

specifico accordo tra le Province autonome, la Regione Lombardia
e le

Amministrazioni statali competenti sono definite le
modalita' di

erogazione dei finanziamenti alla Regione Lombardia. Ogni
ulteriore

spesa, rispetto all'onere di cui al comma 7, e' assunta
dalle

Province autonome nonche' dalla Regione Lombardia, per la
rispettiva

parte di territorio, senza che ne possano derivare nuovi o
maggiori

oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente
articolo,

i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato

appartenenti al ruolo del Consorzio del Parco nazionale dello

Stelvio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa di cui

al comma 1, sono inquadrati nei ruoli delle Province autonome o degli

enti di gestione dalle stesse individuati, tenuto conto dell'ambito

territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività

lavorativa e sulla base della tabella di corrispondenza allegata

all'intesa di cui al comma 1, che entro 60 giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e' oggetto di revisione

concordata mediante intesa tra lo Stato e le Province al fine di

garantire la corrispondenza con eventuali disposizioni normative

statali in materia di inquadramento giuridico del personale entrate

in vigore nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione dell'intesa

e l'entrata in vigore del presente decreto. Al personale trasferito

si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell'ente di

assegnazione e spetta il trattamento economico fondamentale in

godimento, all'atto dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra il

trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza e

quello di destinazione e' conservata a titolo di assegno personale

riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico. E' comunque

fatta salva la retribuzione individuale di anzianita'. Il personale

trasferito non concorre a determinare il contingente previsto

dall'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno

2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto

2014, n. 114 e dalle disposizioni legislative in materia delle

Province autonome.

10. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, le Province

autonome o gli enti di gestione dalle stesse individuati subentrano,

rispettivamente, nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo

indeterminato e a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza,

sulla base dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo

prevalente l'attività lavorativa dei dipendenti interessati, nel

rispetto della normativa vigente in materia.

11. La Provincia autonoma di Trento, tenuto conto dell'ambito

territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività

lavorativa, provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, ad attivare procedure concorsuali pubbliche

disciplinate dal proprio ordinamento, prevedendo nei bandi il

riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già

dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale

dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie,

amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione

ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per

l'accesso al pubblico impiego. Dalle procedure non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il personale assunto

in esito alle predette procedure concorre a determinare il

contingente previsto dall'articolo 3, comma 5, primo periodo, del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dalle disposizioni legislative

della Provincia autonoma di Trento.

12. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e

immobili connessi all'esercizio delle funzioni di gestione del Parco

sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle Province con le

modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20

gennaio 1973, n. 115. Le Province subentrano nei rapporti giuridici

attivi e passivi riferibili ai beni di cui al periodo precedente che

fanno capo agli organi e alle strutture periferiche del Consorzio del

Parco nazionale dello Stelvio di rispettiva competenza. Resta fermo

quanto previsto dall'intesa del comma 1 con riferimento

all'assegnazione dei beni disciplinati dal presente comma ricadenti

nel territorio della Regione Lombardia, nonché i rapporti giuridici

facenti capo agli organi centrali del medesimo Consorzio, anche sulla

base di appositi accordi con le Province.

13. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è soppresso

con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente articolo

o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della legge della

Regione Lombardia, che recepisce l'intesa di cui al comma 1. Resta

fermo che, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge n.

91 del 2014, i mandati relativi al direttore del Parco in carica e al

presidente in carica operanti in regime di prorogatio sono prorogati

fino alla data di efficacia dell'intesa prevista dal comma 1.

14. Il comitato costituito ai sensi dei commi 2 e 3 esercita le

funzioni ad esso demandate dalla data indicata dal comma 13.

15. Fino all'approvazione del piano e del regolamento del Parco

continua ad applicarsi la disciplina di tutela e salvaguardia del

Parco nazionale dello Stelvio vigente alla data indicata dal comma

13.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 13 gennaio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio
dei

ministri

dell'ambiente e

Galletti, Ministro

del

della tutela del territorio e

mare

dell'economia e

Padoan, Ministro

delle finanze

degli

Gentiloni Silveri, Ministro

cooperazione

affari esteri e della

internazionale

politiche

Martina, Ministro delle

agricole alimentari e forestali

la

Madia, Ministro per

pubblica

semplificazione e la

amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando